



Via Giuseppe Marcora, 18-20 - 00153 Roma
presidenza@formafp.it



Via in Lucina, 10 – 00186 Roma
presidente@cenfop.it

AC 2500

EMENDAMENTO

Articolo 68

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «sale cinematografiche» inserire le seguenti «nonché della formazione professionale».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa mira a consentire ai datori di lavoro della formazione professionale di poter accedere alle prestazioni di assegno ordinario a valere sul FIS senza soluzione di continuità. In particolare, si prevede la possibilità di accedere alle 4 settimane di prestazione ulteriore rispetto alle precedenti 13 settimane previste dal provvedimento in esame anche prima del 1° settembre. In assenza di questa previsione i lavoratori della formazione professionale rischiano di non poter ricevere la prestazione di assegno ordinario nei mesi di luglio e agosto.

La proposta emendativa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

AC 2500

EMENDAMENTO
Articolo 231

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Articolo 231 – bis (Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 11.370.000 euro per il 2020 destinato a:

- a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
- b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
- c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

2. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 1. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1 consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Analogamente a quanto previsto per le istituzioni scolastiche dal DL 18/2020, la proposta emendativa è finalizzata a consentire anche ai Centri di formazione professionale (CFP) di accedere a risorse aggiuntive per favorire la didattica digitale. Al comma 3 si prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali effettui un apposito avviso a cui potranno partecipare i CFP che intendono accedere al finanziamento. Per evitare pregiudizio nei confronti dei CFP che hanno già effettuato spese coerenti con le finalità di cui al comma 2 della presente proposta emendativa, si prevede che possano essere rendicontate spese anche già effettuate, a decorrere dalla data di sospensione delle attività didattiche e formative.

RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica del DL 18/2020 prevede un finanziamento di 10.000 per ciascuna istituzione scolastica. La stessa cifra è stata prevista per i CFP. Secondo l'ultima rilevazione disponibile (ISFOL, L'offerta di formazione professionale nelle regioni italiane, 2015), i CFP sul territorio nazionale sono stimabili in 1.137. Pertanto, l'onere stimato è di 11.370.000 euro.

AC 2500

EMENDAMENTO
Articolo 231

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«*Articolo 231 – bis* (Pulizia straordinaria degli ambienti delle istituzioni formative)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 809.740 euro nel 2020. Le risorse di cui al periodo precedente, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero degli allievi iscritti presso le istituzioni di cui al presente articolo nell'anno formativo 2019/2020. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.»

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto a prevedere che, anche per le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione di percorsi di leFP, i centri di formazione professionale (CFP), siano stanziati specifiche risorse, pari a 809.740 euro per la pulizia straordinaria dei locali e per dotarsi di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti.

Relazione tecnica

Ai fini della stima degli oneri, in analogia a quanto fatto per la quantificazione degli oneri di cui all'art. 77 del DL 18/2020 per le istituzioni scolastiche, è stato considerato il costo di 5 euro ad allievo e di 2,5 euro a docente. Il costo di 5 euro ad allievo è quello corrispondente agli allievi degli istituti tecnici e professionali per la ragione che questi percorsi hanno caratteristiche simili a quelli della leFP. Relativamente al numero di studenti, il dato si riferisce all'ultima rilevazione disponibile (INAPP, *Rapporto annuale sul sistema leFP a.f. 2016-2017*). Relativamente ai docenti, il numero è stato calcolato in proporzione al rapporto tra il numero di docenti delle istituzioni scolastiche e gli alunni delle stesse istituzioni.

COSTO UNITARIO	NUMERO BENEFICIARI	IMPORTO
5 € per studente	151.948 studenti	€ 759.740
2,5 € per docente	20.000 docenti	€ 50.000
TOTALE		€ 809.740